

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3547

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEDIN e CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2005

—————

Istituzione dell’Ordine dei tecnici laureati per l’ingegneria e delega al Governo per l’unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati e del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nonchè delega per l’unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si procede all'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria al fine di unificare gli attuali albi dei geometri, dei periti industriali e periti industriali laureati e dei periti agrari e periti agrari laureati e le rispettive Casse di previdenza e assistenza. Tale unificazione si rende necessaria per consentire il completamento della riforma dell'accesso alle professioni per le quali è previsto il superamento dell'esame di Stato, già in buona parte attuata con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, attraverso la riconduzione ad unità di diverse figure professionali che risultano sempre più speculari, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione.

Alla luce dei principi dell'ordinamento comunitario che prevedono la corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali, nonché alla luce del progresso tecnico e dei relativi percorsi nell'acquisizione delle conoscenze, attesa la contiguità ed, in parte, identità dei percorsi formativi di durata triennale, cui corrisponde la contiguità e la parziale identità di competenze professionali, appare sempre meno giustificato il mantenimento della distinzione tra i tre albi.

In mancanza dell'unificazione dei tre albi, ci troveremmo, infatti, di fronte a professioni connesse e parallele, sia sul piano formativo che su quello delle competenze professionali, ma tenute artificialmente distinte. Si tratta, a ben vedere, di una anomalia da superare, mediante la condivisione del progetto da parte dei rappresentanti delle categorie professionali interessate.

Per attuare l'unificazione, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della delega legislativa in considerazione della tecnicità della materia che richiede tempi adeguati

per la predisposizione delle norme e della disciplina di coordinamento.

I riferimenti normativi sui quali poggiano le ragioni e le esigenze sopra enunciate sono di seguito illustrati. Le professioni di geometra, perito industriale e perito agrario sono attualmente disciplinate, rispettivamente, con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365. Si tratta di discipline rese in un contesto economico in cui erano sufficientemente delimitate sia le competenze e le attività tipiche, sia i distinti percorsi scolastici e formativi.

Con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1986, 29 dicembre 1991, n. 445 (successivamente modificato con decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447), e 16 marzo 1993, n. 168, sono stati disciplinati in modo analogo, rispettivamente, gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geometra, perito industriale e perito agrario. A tali esami si accede, tra l'altro, con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra, perito industriale o perito agrario. Ulteriore requisito è lo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di due anni da effettuare dopo il conseguimento del diploma.

Anche l'organizzazione dei tre albi professionali è sostanzialmente coincidente: il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, prevedono i Consigli del collegio, istituiti in ogni circondario nel cui ambito esercitano la professione un numero minimo di professionisti, ed un Consiglio nazionale, con i re-

lativi procedimenti elettivi. Gli ordinamenti delle tre professioni dispongono, inoltre, che l'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, a meno che l'ordinamento dell'amministrazione lo consenta (articolo 7, regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, articolo 7, regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, articolo 7, regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365). Le attuali competenze maggiormente caratterizzanti l'attività professionale dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari sono contigue o connesse e riguardano specifiche attività relative ai settori: civile, edile e ambientale; geotopografico e catastale; estimativo e di gestione immobiliare; industriale ed impiantistico; agrario.

Con riferimento ai titoli universitari, nonché alle nuove classi di lauree e lauree specialistiche, i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, e 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, prevedono classi di laurea utili per partecipare agli esami di Stato che in parte coincidono. Ad esempio, il titolo universitario di primo livello contraddistinto come classe di laurea n. 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile) riguarda geometri e periti industriali; la classe di laurea n. 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) riguarda geometri, periti industriali e periti agrari. Di qui l'ulteriore conferma della tendenziale natura unitaria delle professioni in oggetto.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone l'unificazione dei tre albi professionali mediante l'istituzione dell'albo unico dei tecnici laureati per l'ingegneria, con l'attribuzione di una nuova denominazione idonea all'identificazione del nuovo «Ordine», e ciò anche in ragione del fatto che per l'accesso all'albo è necessario

essere in possesso di un titolo di studio universitario.

L'articolo 2 prevede che l'unificazione avvenga con un decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Con il decreto legislativo, come prevede l'articolo 3, vengono definite le modalità per la costituzione degli organi del nuovo albo, i requisiti di ammissione all'esame di Stato, l'istituzione di diversi settori all'interno del costituendo albo, nonché l'ambito consentito di attività professionale agli iscritti ai vari settori; le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei tre distinti albi professionali.

Con un apposito decreto legislativo viene disposta poi l'unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza. L'articolo 4 prevede, infatti, l'emanazione, entro tempi necessariamente più lunghi, di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Per ciascuno degli ambiti individuati agli articoli 2 e 4, sono stati indicati i principi e i criteri direttivi della delega. Con riferimento all'unificazione dei tre albi, l'articolo 3 prevede, tra l'altro, i principi di proporzionalità e rappresentatività ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nella definizione delle modalità per la costituzione degli organi rappresentativi, a livello nazionale e locale. Ulteriori criteri per il legislatore delegato sono dettati con riferimento all'esame di Stato, sia attraverso la previsione della possibilità di inserire il tirocinio nel corso degli studi specialistici, con conseguente modifica delle modalità di accesso all'esame di Stato, sia attraverso la previsione della frequenza di corsi organizzati sulla base di convenzioni tra Università e Ordini locali, con possibile

esenzione da una delle prove scritte dell'esame stesso.

Sono, infine, dettati i criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi per la disciplina della fase transitoria. A tal fine è stabilito che gli attuali iscritti negli albi dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati e dei periti agrari e periti agrari laureati confluiranno, nell'istituendo albo unico, nei rispettivi settori di competenza, con l'indicazione analitica, per ciascun iscritto, degli elementi caratterizzanti il profilo professionale (anzianità di iscrizione; specializzazione; Collegio di provenienza). È stabilito, ancora, che per il periodo transitorio di durata quadriennale, a partire dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi, debbano essere garantite le maggioranze e la distribuzione delle cariche nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività.

Con riferimento all'unificazione delle Casse di previdenza ed assistenza, la delega contenuta nell'articolo 4 prevede l'osservanza delle regole fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, e il rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e nel decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Viene, inoltre, prevista l'applicazione, da parte delle Casse in via di unificazione, del principio del *pro rata* di cui al-

l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna gestione.

All'articolo 5, infine, sono dettati i principi e criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel predisporre la disciplina riguardante la durata dei Consigli nazionali e locali e degli organi degli enti previdenziali in carica al momento della entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 4.

La diversità di trattamento tra Consigli nazionali, per i quali non è prevista la possibilità di rinnovamento, e i Consigli locali, per i quali tale possibilità deve essere garantita, appare funzionale all'attuazione del processo di unificazione e alla gestione della fase propedeutica, che necessariamente richiede una continuità di organi al più alto livello di rappresentatività. Diversamente, la cristallizzazione dei Consigli locali avrebbe potuto rivelarsi problematica per la funzionalità della gestione delle realtà periferiche, con ricadute anche sull'Amministrazione vigilante. Nella stessa ottica si pone la previsione di proroga degli organi amministrativi e deliberativi degli enti di previdenza, che appare necessaria per la particolarità della fase propedeutica della procedura e della successiva realizzazione della potenziale «fusione» tra le Casse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'Ordine professionale dei tecnici laureati per l'ingegneria al quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio universitari abilitanti all'esercizio della professione, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti industriali e periti industriali laureati e dei periti agrari e periti agrari laureati.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati e del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, emanato su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati e dei periti agrari e dei periti agrari laureati, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 3.

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 2 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità per la costituzione del Consiglio nazionale, dei Consigli locali e dei relativi organi esecutivi del nuovo Ordine professionale e la loro composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuno dei settori dell'albo di cui alla lettera *c)*, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera *h)*, un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno;

b) individuazione dei titoli universitari e delle classi di laurea, nonché degli altri titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato;

c) istituzione di più distinti settori dell'albo, individuati in base ai diversi percorsi formativi degli interessati, riservati ai possessori dei titoli di cui alla lettera *b)*;

d) definizione dell'ambito, delle condizioni e delle modalità di svolgimento delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, ed alle altre disposizioni vigenti, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi, ai singoli percorsi formativi;

e) determinazione delle prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'iscrizione alle distinte sezioni dell'albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera *d)*, con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi, ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali;

f) adozione delle norme transitorie che disciplinano l'iscrizione all'albo agli attuali iscritti negli albi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari, con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, della specializzazione e del Collegio di provenienza;

g) disciplina della durata dei Consigli nazionali e dei Consigli dei collegi secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 5;

h) adozione delle norme transitorie che garantiscono, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 5, le maggioranze e la distribuzione delle cariche nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuno dei settori dell'albo di cui alla lettera c) un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno all'interno degli organi collegiali;

i) adozione delle norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure ed i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei tre attuali Collegi, nei rispettivi enti territoriali del nuovo Ordine, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Casse ed enti di previdenza dalla normativa vigente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e periti industriali laureati e della Gestione separata dei periti agrari, finalizzata all'unifi-

cazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, anche al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi degli enti previdenziali interessati, adottati con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo decisionale di ciascuno degli enti previdenziali interessati, sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata*, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le prestazioni già maturate, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti ciascuna gestione;

c) adeguamento della normativa vigente, già applicabile alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definite;

d) esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione;

e) disciplina della durata degli organi previdenziali, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 5.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della giustizia. Essi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 5.

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali, dei Consigli dei Collegi locali e degli organi degli enti previdenziali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati e dei periti agrari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la proroga degli organi dei Consigli nazionali e locali dei Collegi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2;

b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere la proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno per un anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 4.

